

Regolamento d'Istituto

Con modifiche approvate nella seduta del Consiglio di Istituto del 09/07/2015

PARTE PRIMA

PARTE GENERALE

Art. 1. Il presente regolamento del Liceo «Marie Curie» di Meda (MB), in conformità alla Legge n. 477 del 30.07.1973 e ai Decreti Delegati, configura la scuola come luogo di formazione e di educazione mediante lo studio, l'acquisizione delle conoscenze e lo sviluppo della coscienza critica. In essa deve essere garantita la libertà di espressione, di pensiero, di coscienza e di religione, nel rispetto reciproco di tutte le persone che la compongono. Ogni componente, in collaborazione con le altre e nel rispetto delle diverse competenze, deve agire in funzione dello scopo unitario della scuola.

Art. 2. Nella scuola tutti devono tenere contegno e linguaggio civile, rispettare le persone, le loro opinioni, i loro diritti, i loro compiti. Tutti devono avere cura dei luoghi e del patrimonio comune della scuola. Nel caso in cui si verificano danni attribuibili alla responsabilità degli studenti, verranno addebitati ai responsabili, se individuati; in caso contrario l'entità del danno in termini monetari verrà distribuita fra tutti gli studenti che utilizzano la struttura danneggiata.

Art. 3 La scuola tutela la privacy di ogni sua componente, a norma del Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

Art. 4 Nel liceo studenti, docenti, personale non docente e tutti coloro che per qualunque motivo vi accedano devono astenersi dal fumare in conformità alle norme vigenti.

Art. 5 E' fatto divieto di utilizzare i cellulari durante le attività didattiche.

Art. 6 L'orario delle lezioni, sulla base dei criteri proposti dal Collegio Docenti e deliberati dal Consiglio d'Istituto [C.d.I.], è definito dal Dirigente Scolastico [D.S.]. L'orario delle lezioni, comunicato ai docenti, è a tutti gli effetti ordine di servizio. In caso di necessità il docente è tenuto a comunicare tempestivamente la propria assenza non oltre le ore 7.45, per consentire le eventuali sostituzioni.

PARTE SECONDA

FREQUENZA E ORARI

Art. 7 Il D.S. può predisporre dei turni di vigilanza nel periodo dell'ingresso e durante l'intervallo, che i docenti sono tenuti ad osservare, rispondendo di eventuali inadempienze.

Art. 8 Gli studenti sono tenuti a frequentare regolarmente le lezioni e ad assolvere gli impegni di studio. L'orario delle lezioni e della ricreazione è comunicato ogni anno dal D.S. con circolare, previa delibera del C.d.I., unitariamente alle disposizioni transitorie e permanenti sulla vita della scuola. Per esigenze di servizio l'orario può subire modifiche. Gli studenti all'arrivo in Istituto, salvo disposizioni diverse del D.S., devono sostare all'esterno in attesa dell'apertura delle porte d'ingresso. Studenti ed insegnanti sono tenuti ad essere in classe cinque minuti prima del suono della campanella. L'accesso allo stabile al di fuori di questi orari è vietato, salvo invito e/o autorizzazione del D.S.

Art. 9 L'entrata posticipata, in via del tutto eccezionale e comunque non oltre 10 minuti dall'inizio delle lezioni, sarà giustificata dall'insegnante della prima ora; dopo tale termine si è ammessi alla seconda ora di lezione dal D.S. o da un suo delegato.

Art. 10 Il docente della prima ora di lezione giustifica le assenze e concede i permessi di uscita anticipata esclusivamente dopo il termine della terza ora di lezione (11,05) su delega del DS, registrandole tempestivamente sul diario elettronico di classe e firmando il libretto; il personale del piano provvederà alla raccolta dei tagliandi. Lo studente sprovvisto di giustificazione è ammesso alle lezioni con l'obbligo di giustificare l'assenza il giorno seguente. Dopo tale termine potrà essere giustificato solo dal Dirigente Scolastico o dai suoi collaboratori.

Il docente della seconda ora di lezione ammette gli alunni non oltre l'inizio dell'ora (9,05) su delega del DS, registrandole tempestivamente sul diario elettronico di classe e firmando il libretto: dopo tale termine i cancelli saranno chiusi e gli alunni non potranno essere ammessi alle lezioni.

In caso di uscite fuori orario imputabili a motivi di salute, l'autorizzazione sarà firmata dal DS o dai Collaboratori e segnalata all'ufficio di Vicepresidenza: la registrazione on line avverrà entro la prima ora del mattino seguente.

Per studenti minorenni è indispensabile la presenza di un genitore al momento di lasciare la scuola (solo in casi eccezionali lo studente può uscire dopo autorizzazione inviata alla scuola tramite fax o consegnata da una persona maggiorenne munita di fotocopia del documento di identità del genitore oltre che del proprio).

Art. 11 Il D.S. autorizza l'uscita anticipata alla classe qualora lo richiedano motivi di forza maggiore.

Art. 12 Le assenze, presentate al docente della prima ora, devono essere giustificate dai genitori o dagli studenti maggiorenni. Dopo cinque giorni di assenza, in totale mancanza di informazioni, il coordinatore di classe è tenuto a telefonare alla famiglia. Lo studente sprovvisto di giustificazione è ammesso alle lezioni con l'obbligo di giustificare l'assenza il giorno seguente. In caso di ulteriore dimenticanza, può essere riammesso solo dal D.S. o dal collaboratore delegato. Le assenze per «sciopero» o partecipazione a manifestazioni devono obbligatoriamente portare sul libretto la dichiarazione della famiglia: «Sono al corrente che mio figlio ha partecipato alla manifestazione del...».

Art. 13 Gli intervalli si trascorrono all'interno dell'edificio scolastico. È fatto divieto uscire sui balconi ai piani, mentre è possibile uscire dall'edificio solo dalla parte sud al piano terra stazionando nelle immediate vicinanze. Il personale incaricato è tenuto a svolgere adeguata sorveglianza. Al termine degli intervalli gli studenti rientrano con sollecitudine nelle proprie classi.

Art. 14 Durante qualsiasi lezione non deve uscire dall'aula più di un alunno per volta, salvo motivi che il docente o il D.S. ritengano di necessità.

Art. 15 Gli studenti che non si avvalgono dell'insegnamento della Religione cattolica possono lasciare l'Istituto qualora autorizzati: se minorenni, dai genitori che se ne assumono la responsabilità; se maggiorenni, mediante autocertificazione.

Art. 16 Durante il cambio dell'ora è vietato agli studenti abbandonare l'aula o assembrarsi al di fuori della stessa.

Art. 17 Tutte le attività sportive devono essere svolte sotto la direzione del docente responsabile o da altro nominato dal D.S. Le attività agonistiche del liceo di qualunque livello si svolgono con regolamentare tenuta sportiva prescritta dall'Istituto.

Art. 18 La vigilanza sugli studenti è assicurata dai cinque minuti precedenti l'inizio delle lezioni fino al termine delle lezioni dai docenti in servizio o dai sostituti; durante le attività integrative dal docente incaricato. Ove non fosse possibile sostituire un docente assente, gli studenti maggiorenni possono essere dimessi anticipatamente; i minorenni solo previo avviso alle famiglie entro il giorno precedente.

Nel periodo tra la fine delle lezioni del mattino e l'inizio delle attività fuori dall'orario di lezione non è attivo alcun sistema di vigilanza; pertanto il Liceo «Marie Curie» declina ogni responsabilità.

PARTE TERZA

UFFICI ED AULE SPECIALI

Art. 19 La Segreteria del Liceo «Marie Curie» è aperta al pubblico tutti i giorni dalle 11.00 alle 13.00.

Art. 20 La biblioteca dell'istituto è dotata di volumi, riviste, supporti cartacei e/o audiovisivi. La biblioteca è aperta, per il prestito e la consultazione, agli alunni, al personale docente e non docente, nell'orario stabilito all'inizio di ogni anno scolastico. Entro la data di chiusura estiva della biblioteca i libri ancora in prestito dovranno essere restituiti. Sono riservati alla sola consultazione i dizionari e le enciclopedie. Ad ogni utente saranno concessi non più di cinque libri per un periodo non superiore ad un mese; alla scadenza il prestito potrà essere rinnovato solo per un altro mese. Qualora in una classe occorrono testi per particolari lavori, il periodo del prestito può essere prolungato a discrezione dei responsabili della biblioteca. I ritardatari nella consegna dei libri verranno dapprima ammoniti verbalmente; dopo 15 giorni verrà inviato un sollecito scritto nel quale verrà segnalato che la mancata consegna comporterà l'addebito dell'intero valore di copertina del volume alla data del sollecito. In caso di danneggiamento dei testi, i responsabili saranno tenuti a risarcire alla scuola il corrispondente valore del libro alla data del danno.

Le proposte per nuovi acquisti saranno indirizzate dai coordinatori dei dipartimenti di materia.

PARTE QUARTA

SERVIZI E PROCEDURE

Art. 21 Le fotocopie per uso didattico sono richieste dal docente della materia. Ogni classe ha un numero di copie gratuito stabilito annualmente dal C.d.I. Le modalità di accesso al servizio vengono comunicate all'inizio di ogni anno scolastico.

Al piano terra e al primo piano sono disponibili due fotocopiatrici per gli studenti muniti di tessera acquistabile in segreteria. Il loro uso è disciplinato secondo le leggi vigenti.

Art. 22 Ogni anno scolastico viene stipulata idonea copertura assicurativa stabilita dal C.d.I. Copia della polizza è disponibile in segreteria.

Art. 23 Eventuali lesioni subite durante le lezioni devono essere denunciate immediatamente al D.S. o al docente e, comunque, entro 48 ore in segreteria con documentazione medica. L'Istituto e i docenti non hanno nessuna responsabilità delle lesioni non denunciate entro tali termini.

Art. 24 In caso di infortunio sarà seguita la seguente procedura: l'insegnante dell'ora presterà assistenza immediata allo studente, disponendo che sia tempestivamente avvertita la Presidenza; quest'ultima avviserà la famiglia e solleciterà, se necessario, l'intervento del Pronto Soccorso; qualora si renda necessario ed in assenza di familiari, un docente designato dal D.S. accompagnerà lo studente.

PARTE QUINTA

DIRITTI E DOVERI DEGLI STUDENTI. DISCIPLINA

Art. 25 Lo studente ha diritto ad una formazione culturale e professionale qualificata che rispetti e valorizzi, anche attraverso l'orientamento, l'identità di ciascuno e sia aperta alla pluralità delle idee.

Art. 26 Gli studenti vengono informati, durante i Consigli di classe, sulle decisioni e sulle scelte in tema di programmazione e definizione degli obiettivi didattici, di organizzazione della scuola, dei criteri di valutazione, di scelta dei libri e del materiale didattico. Lo studente ha inoltre diritto ad una valutazione trasparente e tempestiva.

Art. 27 Gli studenti esercitano autonomamente il diritto alla scelta tra le attività curriculari integrative e tra le attività extracurricolari facoltative offerte dalla scuola.

Art. 28 La scuola si impegna a porre progressivamente in atto iniziative concrete per il recupero e l'approfondimento delle attività curriculari ed extracurricolari.

Art. 29 Ogni classe ha diritto ad un'assemblea mensile, della durata massima di 2 ore, richiesta dai rappresentanti di classe con almeno 5 giorni di anticipo; la richiesta di autorizzazione deve essere firmata dal docente o dai docenti delle ore interessate. Gli studenti hanno diritto ad un'assemblea di Istituto al mese, convocata su richiesta scritta di almeno il 10% degli studenti o dalla

maggioranza dei rappresentanti di classe. Altre assemblee mensili possono svolgersi fuori dall'orario delle lezioni, subordinatamente alla disponibilità dei locali e alla possibilità della loro sorveglianza. L'assemblea di Istituto deve darsi un regolamento per il proprio funzionamento, che viene inviato al Consiglio di Istituto per la presa visione. L'autorizzazione allo svolgimento deve essere richiesta al D.S., specificando la data e l'ordine del giorno con almeno 10 giorni di anticipo. Tutte le assemblee non possono essere convocate sempre nello stesso giorno della settimana, nel primo e nell'ultimo mese di lezione. Il Dirigente Scolastico ha potere di intervento nel caso di violazione del regolamento o nel caso di constatata impossibilità di ordinato svolgimento dell'assemblea stessa.

Art. 30 Gli studenti sono tenuti al rispetto dei seguenti doveri:

- devono frequentare regolarmente ed assolvere i propri impegni.
- Devono dimostrare nei confronti del D.S., dei docenti, del personale della scuola e dei loro compagni lo stesso rispetto, anche formale, che richiedono per se stessi.
- Nell'esercizio dei loro diritti e nell'adempimento dei loro doveri devono mantenere un comportamento corretto e coerente con i principi di cui all'Art. 1.
- Devono osservare le disposizioni legislative e di sicurezza vigenti in Istituto.
- Devono utilizzare correttamente i sussidi didattici e le attrezzature, comportarsi nella vita scolastica in modo da non arrecare danni agli arredi e alle strutture.
- Essi inoltre condividono con il personale tutto la responsabilità di rendere accogliente l'ambiente scolastico e averne cura come fattore di qualità della vita dell'Istituto.

Art. 31 Costituiscono mancanza ai propri doveri tutti i comportamenti che contrastano con quanto previsto dal precedente articolo e quelli descritti, in via semplificativa e non esaustiva, di seguito.

- Mancanza ai doveri di frequenza e assolvimento degli impegni: ritardi abituali e non giustificati, assenze non giustificate nei modi e nei tempi previsti, uscita dall'Istituto senza autorizzazione, allontanamento non autorizzato dall'aula o dal luogo di svolgimento delle attività didattiche durante l'orario scolastico.
- Turbativa alla attività scolastica: comportamento scorretto, offensivo e/o intimidatorio, ricorso a linguaggio volgare e/o blasfemo e provocatorio nei confronti dei compagni o del personale scolastico; comportamento scorretto nei confronti di estranei o di insegnanti durante una visita di istruzione o un'attività di arricchimento dell'offerta formativa.
- Mancato rispetto delle disposizioni organizzative e di sicurezza dell'Istituto.
- Mancanza di lealtà o disonestà: mancata trasmissione e/o contraffazione di voti e delle comunicazioni scuola-famiglia.
- Incuria delle strutture e dei beni pubblici e loro danneggiamento.
- Mancato rispetto delle norme a tutela della privacy.
- Comportamenti che si configurino come minacciosi, arrechino offesa a persone e/o istituzioni, ledano le libertà di espressione, pensiero, coscienza e religione.
- Comportamenti che si configurino come reati (infrazione al divieto di fumo, uso di sostanze illecite, violenze private ...).

Art. 32 I provvedimenti disciplinari hanno finalità educativa e tendono al rafforzamento del senso di responsabilità ed al ripristino di rapporti corretti all'interno della comunità scolastica. La responsabilità disciplinare è personale. Nessuno può essere sottoposto a sanzioni disciplinari senza essere stato prima invitato ad esporre le proprie ragioni.

Art. 33 Nessuna infrazione disciplinare connessa al comportamento può influire sulla valutazione del profitto.

Art. 34 Possono essere adottati i seguenti provvedimenti disciplinari:

- a) ammonizione privata o in classe;
- b) allontanamento dalla lezione: "lo studente, accompagnato da un Collaboratore Scolastico, dovrà recarsi dal D.S. che provvederà a sua discrezione";
- c) esecuzione di lavori utili alla comunità scolastica;
- d) sospensione dalle lezioni.

Art. 35 Gli organi competenti risultano essere:

- le sanzioni di cui alle lettere a), b) dell'Art. 34 sono assegnate dal docente;
- le sanzioni di cui alle lettere c) dell'Art. 34 sono assegnate dal Dirigente Scolastico;
- le sanzioni di cui alla lettera d) dell'Art. 34 sono assegnate dal Consiglio di classe.

Art. 36 Le sanzioni sono sempre temporanee, proporzionate all'infrazione disciplinare e ispirate, per quanto possibile, al principio della riparazione del danno. Esse tengono conto della situazione personale dello studente. Allo studente è sempre offerta la possibilità di convertirle in attività a favore della comunità scolastica.

Art. 37 Nei periodi di allontanamento deve essere previsto, per quanto possibile, una forma di comunicazione con lo studente e con i genitori tale da preparare il rientro nella comunità scolastica.

Art. 38 La sanzione per le mancanze commesse durante le sessioni d'esame sono inflitte dalla Commissione di esame e applicabili anche ai candidati esterni.

Art. 39 Per i ricorsi nei confronti dei provvedimenti disciplinari di cui all'Art. 34 è ammesso il ricorso all'autorità gerarchicamente superiore a quella che ha emesso il provvedimento.

Art. 40 Contro le sanzioni disciplinari è ammesso ricorso da parte degli studenti entro 15 giorni dalla comunicazione della loro irrogazione ad un apposito Organo di garanzia, presieduto dal D.S., e composto da un docente, un non docente, un genitore e uno studente. L'Organo di garanzia, nominato dal C.d.I., decide anche sui conflitti che sorgono all'interno della scuola in merito all'applicazione del presente Regolamento.

Art. 41 Il Regolamento del liceo viene adottato o modificato previa consultazione dei rappresentanti degli studenti. Con appositi provvedimenti, il C.d.I. regola annualmente le visite didattiche, i viaggi d'istruzione, l'utilizzo dell'auditorium, dei laboratori, della palestra e il funzionamento degli organi collegiali.

Art. 42 Copia del Regolamento di Istituto viene consegnato agli studenti all'atto della prima iscrizione.

PARTE SESTA

INFORMAZIONE E PARTECIPAZIONE DEI GENITORI

Art. 43 I genitori possono incontrare il D.S. e il personale docente nell'orario di ricevimento e secondo le modalità previste che vengono comunicate all'inizio di ogni anno scolastico. I genitori eleggono annualmente due rappresentanti nei rispettivi Consigli di classe; essi possono esprimere un Comitato dei genitori del liceo che avrà un suo presidente e un suo segretario. Il Comitato dei genitori del liceo può riunirsi in assemblea pubblica nell'auditorium del Liceo «Marie Curie» fuori dall'orario delle lezioni, subordinatamente alla disponibilità dei locali e alla possibilità della loro sorveglianza. L'assemblea deve darsi un regolamento per il proprio funzionamento, che viene inviato al C.d.I. per la presa visione. All'assemblea dei genitori il D.S. e il personale docente e non docente del liceo possono partecipare con diritto di parola.

Art. 44 Un genitore è chiamato a presiedere il C.d.I., di cui stabilisce l'ordine del giorno e la relativa convocazione fuori dell'orario delle lezioni. La comunicazione è affissa all'albo, insieme ai verbali delle sedute, affinché tutti possano prenderne visione.

Art. 45 Ad inizio anno scolastico sono presentati gli elementi fondamentali del Regolamento di Istituto dal collaboratore del D.S., delegato alla gestione di assenze/ritardi/uscite anticipate. Copia del Regolamento e del Piano dell'Offerta Formativa (POF) sono disponibili sul sito della scuola (www.liceomeda.gov.it).

Art. 46 Le comunicazioni scuola-famiglia avvengono attraverso il libretto personale dell'alunno, la cui gestione è esclusiva responsabilità degli studenti. I genitori dei minorenni apporranno sotto la propria responsabilità entrambe le firme in originale sulla prima pagina; il libretto per assenze, ritardi o uscite privo delle firme di entrambi i genitori e della foto non potrà essere accettato. Nel libretto sono disponibili: i moduli per l'autorizzazione alle uscite didattiche e viaggi di istruzione, la pagine per la comunicazione delle valutazioni, quelle per le comunicazioni scuola/famiglia. L'utilizzo del libretto per comunicare voti alle famiglie non comporta alcun obbligo per l'insegnante, il quale si limiterà ad apporre una sigla a fianco del voto trascritto dallo studente; non compete al docente il controllo della visione dei voti da parte delle famiglie.

Le comunicazioni d'interesse generale avverranno sempre per circolare, in alcuni casi anche consegnate in copia agli alunni. Tutte le comunicazioni agli studenti saranno sempre riportate sul sito Internet del Liceo (www.liceomeda.gov.it); qualora riguardino ambiti specifici, saranno affisse all'albo alunni o all'albo d'Istituto nell'atrio del Liceo. Per comunicazioni con la segreteria del Liceo è utilizzabile la posta elettronica inviando messaggi alla casella segreteria@liceomeda.it ; questa modalità non può essere utilizzata per la trasmissione di documenti aventi valore amministrativo o legale.

PARTE SETTIMA

RECLAMI E VALUTAZIONE DEL SERVIZIO

Art. 47 I reclami possono essere espressi in forma orale, scritta, telefonica, via fax e devono contenere generalità, indirizzo e reperibilità del proponente. I reclami orali e telefonici debbono, successivamente, essere sottoscritti. I reclami anonimi non sono presi in considerazione. Il D.S., dopo avere espletato ogni possibile indagine in merito, risponde, sempre in forma scritta, con celerità e, comunque, non oltre quindici giorni, attivandosi per rimuovere le cause che hanno provocato il reclamo. Qualora il reclamo non sia di competenza del D.S., al reclamante sono fornite indicazioni circa il corretto destinatario. Annualmente il D.S. formula per il C.d.I. una relazione analitica dei reclami e dei successivi provvedimenti. Tale relazione è inserita nella relazione generale del C.d.I. sull'anno scolastico.